

ATTO N. DD 2485

DEL 06/07/2020

Rep. di struttura DD-UA3 N. 432

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: Strada Provinciale n. 46 di "Frassinetto". Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante sospensione della circolazione alla PK 6+700.

Premesso che:

- La Città Metropolitana di Torino deve eseguire intervento in somma-urgenza per sistemazione frana sulla S.P. n. 46 della "Frassinetto" alla PK 6+700 (dopo case Prua di Pont C.se) nel comune di Pont C.se;
- La Soc. S.C. EDIL di PAGLIERO S.a.s. Fraz. Spineto, 185 – 10081 Castellamonte (To) è la ditta esecutrice dei lavori;
- Il Direttore dei Lavori e Responsabile Sicurezza : Ing. Graziano MAGNINO dipendente C.M.TO Tel. 3498599301;

Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020".

Considerato che con l'avanzamento delle lavorazioni cantierizzate con provvedimento di chiusura parziale DD n. 1920 del 04/06/2020, per problematiche sopraggiunte si deve intervenire diversamente dal previsto, mediante demolizione e ricostruzione di una parte di muro esistente a sostegno della strada.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, l'emissione di un nuovo provvedimento per la sospensione della circolazione a tutti gli utenti compresi i mezzi di soccorso lungo la S.P. n. 46 di "Frassinetto" alla PK 6+700 **dalle ore 8,00 07/07/2020 alle ore 18,00 del giorno 10/07/2020 e comunque fino al termine dei lavori;**

Considerato che per mero errore materiale nel provvedimento n. 2108 del 15/06/2020 Rep. di struttura DD-UA3 N. 347 non è stato indicato correttamente il Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione si rende

necessario integrare e sostituire l'ordinanza sopra citata con la presente;

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Flavio GIAI MINIET;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso:

- La sospensione della circolazione a tutti gli utenti **compresi i mezzi di soccorso** lungo la **S.P. n. 46 di “Frassinetto” alla PK 6+700** (dopo case Prua di Pont C.se), **dalle ore 8,00 del giorno 07/07/2020 alle ore 18,00 del giorno 10/07/2020 e comunque fino al termine dei lavori**, secondo le modalità indicate nel seguito fatta salva l’eventuale riapertura parziale e temporanea per i mezzi di soccorso, mediante l’installazione di cantiere stradale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e degli schemi cantieri previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie previste, l’apposizione della segnaletica di divieto di sorpasso tra tutti gli autoveicoli; l’istituzione della limitazione di velocità a 30 km./h.;
 - La chiusura verrà presegnalata da apposita cartellonistica in loco indicante il percorso alternativo.
 - Il committente/concessionario: Città Metropolitana di Torino;
 - L’impresa appaltatrice dei lavori: Soc. S.C. EDIL di PAGLIERO S.a.s. Fraz. Spineto, 185 – 10081 Castellamonte (To) la quale è tenuta all’esecuzione della presente, per quanto attiene l’installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica;
 - Il Direttore dei Lavori: Ing. Graziano MAGNINO dipendente C.M.TO Tel. 3498599301;
 - Il Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Flavio GIAI MINIET dipendente C.M.TO Tel. 3494163196;
 - Il Responsabile di Cantiere: Geom. Riccardo GIOVANNINI (tel. 3357325161);
- nell’ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dall’art. 3 D.M. 22 gennaio 2019.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito della strada potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne la Direzione e Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e



Città metropolitana di Torino

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 06/07/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Matteo Tizzani